

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
Il presente Certificato opera nella forma "claims made". Ciò significa che copre i sinistri notificati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato, sia che siano usate al singolare ovvero plurale

Assicuratori:

Alcuni Sottoscrittori dei Lloyd's.

Assicurato/ Contraente:

La persona nominativamente indicata nella Scheda di Copertura che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione, ivi inclusi gli Amministratori, i Dirigenti e Dipendenti. Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Beni:

Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.

Danno:

Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica

Danni Materiali:

Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali.

Danni Corporali:

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Ente di Appartenenza:

L'Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l'Assicurato/Contraente abbia tuttora od abbia avuto in passato o avrà in futuro un rapporto di lavoro di servizio od un mandato.

Franchigia:

L'importo di ciascun singolo Sinistro che non è coperto dal presente certificato e che resterà pertanto a carico dell'Assicurato. In assenza di patto contrario Costi e Spese non sono soggetti alla Franchigia.

Indennizzo:

La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Sinistro.

Massimale:

La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.

Perdite Patrimoniali:

Ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da terzi che non sia conseguenza di **Danni Materiali** e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.

Premio annuo dell'Assicurazione:

La somma dovuta agli **Assicuratori, Pubblica Amministrazione:** Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, case di Riposo Pubbliche, lo Stato ed Enti Pubblici in genere, e comunque ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Responsabilità Civile:

La responsabilità che possa gravare personalmente sull'**Assicurato** nell'esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell'art. 2043 e ss. del C.C. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'Interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa.

Responsabilità Amministrativa:

La responsabilità che incombe sull'**Assicurato** che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione**, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio **Ente di Appartenenza**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Responsabilità Amministrativa- Contato o alla **Pubblica Amministrazione**.

Responsabilità Amministrativa Contabile:

La responsabilità che implica l'esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un **Assicurato/Contraente** detto "agente contabile" ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la **Pubblica Amministrazione** e che abbia cagionato una **Perdita Patrimoniale** al proprio **Ente di Appartenenza**, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla **Pubblica Amministrazione**.

Scheda di Copertura:

Il documento allegato al certificato e contenente alcuni dati essenziali relativi alla copertura assicurativa.

Sinistro:

La comunicazione scritta agli **Assicuratori** di un evento per il quale è prestata **l'Assicurazione**

Strumenti Derivati:

Qualsiasi contratto o titolo il cui prezzo e il conseguente rendimento è basato sul valore di mercato di altri beni e/o azioni e/o indici e/o valute e/o tassi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati strumenti derivati i Futures, opzioni, Swaps, OverNight Index Average, Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap e Strutturati, CDS (Credit Default Swaps), CDO (Collateralized Debt Obligations).

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art.1892,1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte dell' Assicurato/ Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il Rischio, durante il corso della validità del presente certificato, così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo Indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni, non siano frutto di dolo e/o colpa grave dell' Assicurato/ Contraente.

Art. 2 - Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri(art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Il premio è dovuto con periodicità annuale.

Frazionamenti del premio potranno essere concordati di volta in volta tra l'Assicurato/Contraente e gli Assicuratori e saranno richiamati nel modulo.

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo se il premio è stato pagato altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.

I premi devono essere pagati al corrispondente del Lloyd's attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata. Se il Contraente non paga il premio relativo al primo periodo, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art.1901del Codice Civile.

Art.4 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art.1898 C.C.).

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

In caso di **Sinistro**, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nella **Scheda di Copertura**, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

(a) formale richiesta di risarcimento danni da parte del terzo danneggiato (Privato - Ente Pubblico- Corte dei Conti ecc.);

(b) ricevimento di notifica dell'avvio del procedimento di responsabilità contabile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all'Assicurato che abbia cagionato il Sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 -Periodo di assicurazione e cessazione del contratto

La presente assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da nessuna delle parti.
Per i casi nei quali la legge od il certificato si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del certificato.

Art.10- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente anche se anticipati dagli Assicuratori.

Art. 11- Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l'Assicurato.

Art. 12- Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art 13 – Corresponsabilità

L'Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati degli stessi Enti della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del massimale indicato di EUR 10.000.000,00 complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso Sinistro.

Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori, ai termini del certificato o dei certificati, ecceda EUR 10.000.000,00 le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.

Art. 14 - Oggetto dell'Assicurazione

1. Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l'Ente di appartenenza)

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all'Assicurato ed ai suoi eredi per le Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente di Appartenenza.

Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Le garanzie del certificato s'intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell'Assicurato.

2. Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa

L'assicurazione s'intende estesa:

a) a tenere indenne l'Assicurato dall'azione di rivalsa esperita dall'Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall'Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l'Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell'ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi.

b) alla Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali. Sono comprese nella garanzia le somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.

Art. 15- Limiti di Indennizzo

L'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri denunciati dall'Assicurato/ Contraente nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate senza applicazione di Franchigia a carico dell'Assicurato/ Contraente salvo se diversamente indicato nel presente certificato.

Art. 16- Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le **Perdite Patrimoniali** ed i danni conseguenti, direttamente e/o indirettamente, a:

- a) danni corporali di qualsiasi tipo;
- b) attività svolta dall'Assicurato/Contraente quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione salvo quanto precisato alla estensione di copertura 3 e salvo che l' Assicurato/ Contraente non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
- c) atti od omissioni da parte dell'Assicurato/Contraente in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel certificato;
- d) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato/Contraente al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell'ente;
- e) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
- f) azioni od omissioni imputabili all'Assicurato/Contraente a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
- g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l'Assicurato/ Contraente salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell'Assicurato/Contraente;
- j) il possesso, la custodia o l'uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs 209 del 2005;
- k) fatti o circostanze pregresse già note all'Assicurato/Contraente e/o denunciate. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile l'Assicurato/Contraente dichiara, e gli Assicuratori ne prendono atto, di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione;
- l) alcun Indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una richiesta o richieste di risarcimento avanzate contro l'Assicurato/Contraente derivanti da Liti, Ispezioni, Controversie, Indagini o Pendenze note o conosciute alla data di effetto del presente certificato;
- m) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- n) guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- o) investimenti effettuati con l'utilizzo di Strumenti Derivati;
- p) esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c.

Qualora l'Assicurato/Contraente eserciti attività sanitaria, s'intende inoltre operante la seguente esclusione:

q) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.

L'Assicurazione della responsabilità civile non vale, inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali seguenti:

r) danni materiali di qualsiasi tipo;

s) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio.

Art. 17- Validità temporale dell'Assicurazione- Inizio e termine della garanzia- (forma Claims Made)

L'Assicurazione vale per i Sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione indicato nel modulo, a condizione che tali Sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere non precedentemente al periodo di retroattività indicato nella Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.

Si precisa inoltre che in caso di eventuali cambiamenti di categoria assicurativa/Ente di appartenenza nel periodo del presente certificato l'Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente agli Assicuratori. Nel caso di morte, pensionamento dell'Assicurato, nonché di cessazione dell'attività senza che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili con il presente certificato, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data di cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere prima della cessazione dell'attività assicurata.

La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l'Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.

Per i Sinistri denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato nel presente certificato.

Art. 18 - Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Unione Europea, compresi S. Marino e la Città del Vaticano.

Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti di dipendenti consolari e ambasciatoriali mentre prestano servizio all'estero, ma limitatamente alle **Perdite Patrimoniali** derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o mandato specifico consolare.

Art. 19 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l'Assicurato e/o le predette figure siano amministratori.

Art. 20- Vincolo di solidarietà

L'Assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità personale dell'Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 21- Sinistri in serie

In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di **Sinistro** sarà considerata come data di **Sinistro** di tutte le eventuali successive richieste incluse quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 22- Gestione delle vertenze di Sinistro- Spese legali

Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nel presente certificato per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori e Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del **Massimale** di cui sopra.

La garanzia è prestata nei limiti previsti dall'art. 1917 c.c.; ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Si prende atto che a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs 28/2010 (Mediazione finalizzata alla Conciliazione) sono inclusi nell'ambito del **Massimale** per **Costi e Spese**:

- a) i costi propri di segreteria (spese di avvio) per l'istruttoria conseguente all'istanza di mediazione, sia qualora il **Contraente/ Assicurato** sia parte istante, sia qualora il **Contraente/ Assicurato** sia chiamato alla mediazione;
- b) le spese di mediazione determinate in considerazione del valore della lite;
- c) le spese del legale eventualmente incaricato dal **Contraente/Assicurato** alla propria assistenza nella mediazione.

Art. 23 - Clausola Broker

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che l'**Assicurato e/o Contraente** conferisce incarico di brokeraggio - ai fini del presente contratto di **Assicurazione** - al Broker indicato nella **Scheda di Copertura** (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato") il quale si avvale per il piazzamento del contratto del Corrispondente dei Lloyd's indicato nella **Scheda di Copertura**.

Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato, dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata **all'Assicurato / Contraente**
- b. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall' **Assicurato / Contraente**

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di Assicurazione. Pertanto:

- a. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's, si considererà come effettuata agli **Assicuratori**.
- b. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato, si considererà come effettuata dagli **Assicuratori**.

Art. 24- Clausola di Responsabilità Disgiunta

ATTENZIONE contiene informazioni importanti SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE.

La responsabilità di un Assicuratore nell'ambito del presente contratto è disgiunta e non solidale con altri Assicuratori che partecipano al presente contratto. Un Assicuratore è responsabile soltanto per la parte di responsabilità che ha sottoscritto. Un Assicuratore non è solidalmente responsabile per la parte di responsabilità sottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

La parte di responsabilità nell'ambito del presente contratto sottoscritta da un Assicuratore (oppure, nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, il totale delle quote sottoscritte dall'insieme dei membri del Sindacato) è indicata nel presente contratto.

Nel caso di un Sindacato dei Lloyd's, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è considerato un Assicuratore. Ogni membro ha sottoscritto una parte del totale riferito al Sindacato (tale somma corrisponde all'ammontare delle parti sottoscritte dalla totalità dei membri del Sindacato stesso). La responsabilità di ogni membro del Sindacato è disgiunta e non solidale con altri membri. Ogni membro risponde soltanto per la parte di cui si è reso responsabile. Ogni membro non è solidalmente responsabile per la parte di qualsiasi altro membro. Ogni membro non è altresì responsabile per la parte di responsabilità di ogni altro Assicuratore che possa sottoscrivere il presente contratto. La sede commerciale di ciascun membro è presso i Lloyd's, One Lime Street, Londra EC3M 7HA. L'identità di ciascun membro di un Sindacato dei Lloyd's e l'entità della rispettiva partecipazione possono essere richieste mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria dei Lloyd's indicata nella Nota Informativa.

Sebbene in vari punti della presente clausola ci si riferisca al "presente contratto" al singolare, dove le circostanze lo richiedano tale espressione deve essere letta come riferita a più contratti, quindi in forma plurale.

Art. 25. - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari

E' convenuto tra le parti che la presente Assicurazione è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'Assicurato agli Assicuratori ai sensi della presente polizza, questi ultimi eleggono domicilio presso:

Ufficio Italiano dei Lloyd's

All'attenzione del Rappresentante Generale per l'Italia di Lloyd's

Corso Garibaldi,86

20121Milano

Fax n. 02 63788850

E-mail servizioclienti@lloyds.com

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli Assicuratori di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 CODICE CIVILE l'Assicurato dichiara di aver preso atto che questo un contratto di assicurazione nella forma «claims made» quale temporalmente delimitata nelle condizioni di questa polizza e di approvare specificatamente i disposti contenuti nei seguenti articoli delle condizioni stesse :

Art. 01- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.

Art. 02 - Altre assicurazioni.

Art. 03 - Periodicità e Mezzi di Pagamento del Premio.

Art. 05 - Aggravamento del rischio. Art. 06 - Diminuzione del rischio.

Art. 08 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro.

Art. 09 - Periodo di assicurazione e cessazione del contratto.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'Assicurazione.

Art. 17- Validità temporale - Inizio e termine della garanzia- (forma Claims Made) –

Art. 19 - Persone non considerate terzi.

Art. 24 - Clausola di Responsabilità Disgiunta.

Art. 25 - Legge applicabile - Giurisdizione - Elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti giudiziari

Eventuali Estensioni di Copertura e/o Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella Scheda di Copertura.

Data

L'Assicurato/ Contraente

**Le seguenti Estensioni di Copertura sono da ritenersi
sempre valide**

Estensione di Copertura 1

Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

La garanzia di cui al presente certificato comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale per Assicurato in aggregato annuale indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo a carico del medesimo Assicurato.

Estensione di Copertura 2

**Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione ed alla gestione del
Personale**

L'Assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione e gestione del personale.

Estensione di Copertura 3

Attività di rappresentanza

Fermo restando quanto stabilito dall'Art. 16 lettera b) si precisa che L'Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell'Ente di Appartenenza in altri organi collegiali.

Estensione di Copertura 4

Perdite Patrimoniali per l'attività derivante dal Decreto 81/2008

A condizione che L'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni del presente certificato, è altresì operante per le Perdite Patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Estensione di Copertura 5

Copertura personale distaccato

Nel caso di distacco temporaneo dell'Assicurato presso altro Ente, L'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.

Estensione di Copertura 6

Acquisizioni in economia

Premesso che L'Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006 all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:

- a) amministrazione diretta;
- b) procedura di cottimo fiduciario.

L'Assicurazione si intende estesa entro il limite di Euro 200.000,00 per Sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato alle responsabilità derivanti all'Assicurato in conseguenza di Perdite Patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorché conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell'obbligazioni assunte dall'Impresa Cottimista.

Estensione di Copertura 7

Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D.lgs 196/2003

La garanzia di cui al presente certificato comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dagli **Assicurati** ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto **dell'Assicurazione**. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell'art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti un danno patrimoniale, anche ai sensi dell'art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 2059 c.c.. **L'Assicurazione** non vale:

- Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
- per le multe e le ammende inflitte direttamente all'Ente **Assicurato** o alle persone del cui fatto l'Ente debba rispondere.

Estensione di Copertura 8

Perdite Patrimoniali derivanti dal danno all'immagine dell'Ente

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le **Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate dagli **Assicurati** al proprio Ente di appartenenza o alla **Pubblica Amministrazione** in genere, dovute al danno d'immagine che l'Ente di appartenenza o la **Pubblica Amministrazione** in genere hanno subito a causa della condotta **dell'Assicurato**.

Le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive sono valide solo se richiamate come Operanti nella scheda di copertura

Lettera A

ESTENSIONE DI COPERTURA ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO

1) Oggetto dell'Assicurazione

Le garanzie di cui all'art. 14 lettere 1) e 2) sono estese alla responsabilità professionale, derivante **all'Assicurato** per:

a) **Le Perdite Patrimoniali** involontariamente cagionate a terzi, allo Stato ed alla **Pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di Legge, nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni tecniche stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi **all'Ente di Appartenenza** quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- progettista;
 - direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere;
 - collaudatore;
 - responsabile del procedimento e verificatore ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche;
 - responsabile dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - coordinatore per la progettazione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - preposti alla sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
 - altro personale tecnico (dove per dipendente tecnico si intende: qualsiasi persona, regolarmente abilitato o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze **dell'Ente di Appartenenza** e che predispone il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori, e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il supporto al Responsabile Unico del Procedimento e a qualsiasi altra persona fisica che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica).
- b) **Le Perdite Patrimoniali** che l'**Assicurato** sia tenuto a risarcire per attività di consulenza, perizia e ricerche catastali stabilite dalle leggi o dai regolamenti relativi **all'Ente di Appartenenza**.
- c) **Le Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore, purché non derivanti da incendio, furto o rapina.
- d) **I Danni Materiali** a cose, morte o lesioni personali derivanti dagli effetti pregiudizievoli delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo.

Condizioni Aggiuntive

a) **L'Assicurazione** s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

b) **L'Assicurazione** è altresì operante per lo svolgimento dell'attività di validazione dei progetti così come prevista dalla legge n. 166/2002 (Merloni Quater) e successive modificazioni nonché ai sensi del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche.

c) **L'Assicurazione** è altresì operante per le responsabilità poste a carico **dell'Assicurato** dalla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli **Assicurati** in funzione di:

1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni;

2) "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

2) Rischi Esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non vale per le **Perdite Patrimoniali** ed i danni conseguenti a:

a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;

- b) attività svolta **dall'Assicurato** quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della **Pubblica Amministrazione** e/o enti privati salvo quanto precisato dall'art. 14 lett. C, salvo che **l'Assicurato** non abbia pagato il premio previsto all'Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
- c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi di pagamento dei relativi premi;
- d) dolo **dell'Assicurato**;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché danno ambientale;
- f) calunnia,ingiuria, diffamazione;
- g) azioni di un **Assicurato** nei confronti di un altro **Assicurato** salvo il caso in cui **l'Assicurato** provi che la responsabilità sarebbe esistita anche se il danneggiato non fosse stato un **Assicurato** così come definito nel presente certificato, in ogni caso la responsabilità civile di cui al D.Lgs 209/2005;
- h) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- i) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che **l'Assicurato** provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;
- j) multe e penalità, salvo quanto previsto dall'oggetto **dell'Assicurazione**;
- k) all'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex artt. 2393,2393 bis,2395 c.c.

Inoltre **l'Assicurazione** non è operante:

- l) per le attività professionali prestate dal personale tecnico in proprio e non per conto dell'Ente di appartenenza;
- m) per le attività professionali prestate dal personale tecnico se non rientrano nelle competenze professionali stabilite da Leggi e Regolamenti;
- n) per la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione e/o la costruzione e/o l'erezione e/o l'installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature siano effettuati da imprese del dipendente tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore;
- o) per la prestazione di servizi in data precedente alla data di retroattività indicata nel presente certificato;
- p) per la presenza e gli effetti, diretti ed indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo o la presenza o l'uso di amianto;
- q) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte **dall'Assicurato** e non direttamente derivategli dalla Legge;
- r) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- s) per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione;
- t) per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori.

3) Perdite Patrimoniali conseguenti ad inidoneità dell'opera

A parziale deroga all' Art. 2) "Rischi esclusi" l'assicurazione relativa all'attività di progettazione, direzione dei lavori o collaudo comprende le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a gravi difetti, riscontrati nelle opere progettate e/o dirette, sopravvenuti dopo l'ultimazione dei lavori, che rendano l'opera non idonea all'uso al quale è destinata.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali:

- derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità;
- conseguenti a rovina delle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo;
- derivanti da gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

La presente estensione 'di garanzia è prestata, entro il limite per **Sinistro** e per anno assicurativo pari al massimale indicato nella **Scheda di Copertura**.

4) Ultimazione dei lavori e delle opere

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di ultimazione dei lavori o delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze ancorché il contratto sia in vigore:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio;
- consegna anche provvisoria delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

5) Danni alle opere

A parziale deroga all'Art. 2) "Rischi esclusi", limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione dei lavori la garanzia è estesa ai danni alle opere in costruzione e/o costruite ed a quelle sulle quali o nelle quali si esplicano o si sono eseguiti lavori, provocati da uno dei seguenti eventi:

- rovina totale o parziale delle opere stesse;
- gravi difetti di parti delle opere destinate, per propria natura, a lunga durata che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera.

Ferma ogni altra condizione generale o particolare del presente certificato, si precisa che **L'Assicurazione** comprende altresì le spese imputabili **all'Assicurato** per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'opera, con l'obbligo da parte **dell'Assicurato** di ottenere il consenso scritto degli **Assicuratori**.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio.

Questo risiede presso il luogo di residenza **dell'Assicurato**. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato contribuendo per la metà alle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

La presente estensione di garanzia è prestata, entro il limite per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale indicato nella **Scheda di Copertura**.

6) Danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori

A parziale deroga all'Art. 2) "Rischi esclusi", l'assicurazione vale anche per i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, di proprietà di terzi che **L'Assicurato** abbia in consegna o in custodia per lo svolgimento della sua attività di tecnico purché conseguenti a rovina totale o parziale delle opere progettate e/o dirette **dall'Assicurato**.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite per **Sinistro** e per anno pari al **Massimale** indicato nella **Scheda di Copertura**.

Lettera B

Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi

L'Assicurazione è prestata per la **Responsabilità Amministrativa** e contabile per danni cagionati **dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza**, allo Stato, alla **Pubblica Amministrazione** in genere a seguito di **Danni Materiali** e **Corporali** involontariamente cagionati a terzi, **all'Ente di Appartenenza**, allo Stato, alla **pubblica Amministrazione** in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui **L'Assicurato** debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nel Modulo di Adesione.

La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo **dell'Assicurato**, ed è prestata fino alla concorrenza di un Massimale di EUR 500.000,00 con una **Franchigia** fissa di EUR 500,00 per **Sinistro**.

L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti **dell'Assicurato** che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una **Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato** ed entro i limiti della stessa.

Relativamente al personale Sanitario, Ospedaliero e Veterinario o qualsiasi altro personale coinvolto in attività mediche e paramediche o comunque attinenti al settore Sanitario, l'estensione di cui sopra si intende esclusa.

Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla **Responsabilità Civile** per **Danni Materiali e Corporali** verso terzi e' da intendersi pari al 22,25% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato.

Lettera C

Estensione periodo di retroattività - illimitato

Si prende atto che l'Articolo 17, primo paragrafo e' sostituito dal seguente: L'Assicurazione vale per i Sinistri denunciati dall'Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell'Assicurazione indicato nel certificato, a condizione che per tali Sinistri non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all'Assicurato prima della data di stipulazione dell'Assicurazione stessa.

Lettera D

Responsabilità Amministrativa e Contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso Terzi.

A deroga della esclusione di cui all'Art. 16 lettera h), l'Assicurazione è prestata per la Responsabilità Amministrativa e contabile per danni cagionati dall'Assicurato all'Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione verso terzi ed in conseguenza di un fatto di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell'esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l'Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l'appartenenza nel Modulo di Adesione.

La suddetta garanzia s'intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell'Assicurato, ed è prestata entro un sottolimito di pari al 50% del Massimale indicato nella Scheda di Copertura. L'Assicurazione conserva la sua validità per l'azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell'Ente nei confronti dell'Assicurato che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una Responsabilità Amministrativa dell'Assicurato ed entro i limiti della stessa

Il sovrappremio pagabile per l'estensione relativa alla Responsabilità Amministrativa e contabile a seguito di calunnia, ingiuria, diffamazione è da intendersi pari al 25% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato.

Il Contraente/Assicurato dichiara di aver ricevuto i singoli documenti che compongono il Fascicolo Informativo e segnatamente:

- Nota informativa, comprensiva di Glossario;
- Condizioni di Assicurazione;
- Questionario Proposta.

Data

Il Contraente/ Assicurato
